

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA  
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D.LGS.  
117/2017**

**"PROCIV AUGUSTUS ODV"**

**Art. 1 - Denominazione e sede**

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: «**PROCIV AUGUSTUS ODV**» di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Busto Arsizio (VA) e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

**Art. 2 - Finalità e Attività di interesse generale**

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale dell'attività di interesse generale di: protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

2. In particolare l'associazione si propone di riunire coloro che, in modo diverso, a seconda delle proprie competenze e delle proprie disponibilità di tempo, vogliono operare come Volontari di Protezione Civile sul territorio e verso la collettività. Essa riconosce in tutti i praticanti altrettanti protagonisti della costruzione di un sistema di Protezione Civile in cui ogni individuo, associandosi, possa svolgere un ruolo attivo nella realizzazione delle seguenti attività:

- ✓ attività volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento
- ✓ attività di tutela e di valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente
- ✓ attività di cooperazione con Enti o Istituzioni pubbliche e con altre organizzazioni di volontariato, per il migliore perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.
- ✓ diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile in ambito scolastico e verso la cittadinanza
- ✓ attività di intervento specialistico, derivate dalle competenze acquisite dagli associati volontari nell'ambito dei piani di formazione specifici previsti per volontari di Protezione Civile tenuti a livello Provinciale e Regionale (es. interventi di tipo idraulico-idrogeologico, logistica/gestionale, attività di formazione e divulgazione della cultura della Protezione Civile in ambito scolastico, ecc....);
- ✓ interventi in ausilio degli Enti Locali convenzionati ed alle altre componenti del Sistema Nazionale della Protezione Civile;
- ✓ attività di assistenza organizzativa agli eventi di rilevante impatto locale limitatamente alle seguenti specifiche mansioni:
  - supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all'interno della struttura di coordinamento attivata dall'Ente di riferimento
  - attività socio-assistenziale
  - soccorso e assistenza sanitaria in ausilio agli Enti preposti per tale specifica mansione

- predisposizione e somministrazione dei pasti e bevande nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione
- informazione alla popolazione

3. L'Associazione collabora con le altre associazioni che siano impegnate nelle medesime finalità.

4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

5. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.  
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

### **Art. 3 - Attività diverse**

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

### **Art. 4 - Raccolta fondi**

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **Art. 5 - Ammissione**

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'associato minorenni non è operativo ai fini dell'emergenza sino al compimento del 18° anno di età. L'operatività dell'associato è subordinata al superamento del corso base di formazione.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. Associati sono tutti coloro che hanno presentato domanda di ammissione, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale ed a seguire le direttive dell'Associazione.

5. L'ammissione all'associazione è automatica salvo la facoltà dell'Organo di Amministrazione di non ratificarla. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione, deve, entro 30 (trenta) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 30 (trenta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

### **Art. 6 - Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.



2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione, formulare proposte e svolgere un ruolo attivo nella costruzione dei programmi e delle attività;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare e far rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) partecipare ai momenti formativi dell'associazione;
- d) versare la quota associativa annuale secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

#### **Art. 7 - Perdita della qualifica di associato**

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, esclusione o decadenza.

2. L'associato decade annualmente per il mancato rinnovo della quota associativa.

3. L'associato può, in ogni momento, recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

4. L'associato può essere escluso nei casi previsti dall'art. 19 dello Statuto.

#### **Art. 8 - Attività di volontariato**

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 9 - Organi sociali**

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice-Presidente;

- d) il Collegio dei Garanti
- e) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- f) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, preventivamente autorizzate dall'organo di amministrazione.

#### **Art. 10 - Assemblea**

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

5. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può essere latore di una sola delega.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica, decorsi 6 (sei) mesi dalla presentazione della domanda di ammissione.

#### **Art. 11 - Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti scegliendoli tra i propri associati;
- c) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approvare il programma di attività ed il preventivo economico per l'anno successivo;
- e) approvare il bilancio consuntivo
- f) approvare il bilancio sociale, quando previsto dalla legge
- g) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- h) deliberare, quando richiesto, sui provvedimenti di rigetto della domanda di ammissione all'associazione;
- i) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- j) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
- k) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

#### **Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea**



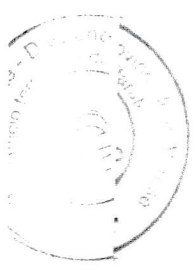
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

#### **Art. 13 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi (per alzata di mano) tranne che riguardino l'elezione delle cariche sociali per le quali si procede mediante votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

#### **Art. 14 - Organo di Amministrazione**

1. L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente.



4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. La qualità di membro dell'Organo di Amministrazione si perde per:

- provvedimenti di sospensione o esclusione a carico dell'associato
- decadenza dalla carica in caso di assenza non giustificata alle riunioni, per tre volte (anche non consecutive).

6. I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

#### **Art. 15 - Competenze dell'organo di amministrazione**

1. L'organo di amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma delle attività;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo
- g) al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio sociale redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- k) eleggere il presidente e il Vice-Presidente
- l) nominare il Segretario e il Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

#### **Art. 16 - Funzionamento dell'organo di amministrazione**

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

#### **Art. 17 - Il presidente**

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### **Art. 18 - Collegio dei Garanti**

1. Il Collegio dei Garanti è eletto dall'Assemblea. Possono farne parte gli associati che non sono membri di alcun organo sociale dell'Associazione. Esso è formato da tre componenti i quali eleggono al loro interno un Presidente. Il Collegio dei Garanti vigila sulla corretta gestione amministrativa dell'Associazione ed è chiamato a esprimersi sui ricorsi a seguito di sanzioni disciplinari.

#### **Art. 19 - Sanzioni disciplinari**

1. Ai comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione e/o comunque in contrasto con le norme del presente Statuto si applicano le seguenti sanzioni.

Sono motivo di sospensione dei soci per un periodo non inferiore a un mese:

- rifiuto non motivato di prestare servizio;
- litigi con altri soci e/o terzi;
- denigrazione dell'Associazione e/o dei suoi membri;
- violazione dei regolamenti interni;
- disattenzione grave e uso improprio del materiale in dotazione.

Sono motivo di esclusione dei soci:

- violazione, grave e sostanziale, degli articoli del presente statuto;

- mancato rispetto dei doveri stabiliti dallo statuto o delle decisioni deliberate dagli organi sociali;
- coinvolgimento in azioni ai danni dei sinistrati in caso di interventi di protezione civile;
- compimento di atti illeciti inerenti l'attività di protezione civile o averli consentiti senza intervenire;
- compimento di azioni tendenti a screditare, diffamare o comunque danneggiare l'associazione;
- ubriachezza, uso di stupefacenti, e simili.

2. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione può proporre ricorso al Collegio dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti esaminato il ricorso nella proprio seduta immediatamente successiva comunica all'associato, nei 15 (quindici) giorni successivi, il rigetto o l'accoglimento motivati del provvedimento.

3. L'associato a carico del quale pende un provvedimento disciplinare perde il diritto di voto sino alla scadenza del provvedimento stesso.

#### **Art. 20 - Organo di controllo e revisione legale**

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 21 - Risorse economiche**

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi privati e pubblici
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) rendite patrimoniali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

- h) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- i) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- j) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

L'Associazione conserva la propria autonomia giuridica e patrimoniale tranne per la quota di iscrizione (versata al Comitato Nazionale) comprendente il certificato di adesione, la tessera associativa unica e valida su tutto il territorio nazionale e la relativa copertura assicurativa prevista dalle leggi vigenti.

#### **Art. 22 - Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

#### **Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 24 - Devoluzione del patrimonio**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

#### **Art. 25 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



**ALEGATO**  
**Registrato a Gailarte**  
**01.10.19**  
**AN2243**  
**PER IL DIRETTORE**  
**IL DELEGATO**  
**Dionigi Marano**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a long horizontal stroke.